

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1783

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, DIANA e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

Modifica dell'articolo 129, comma 2, del codice
di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 129 del nuovo codice di procedura penale (obbligo della immediata declatoria di determinate cause di non punibilità), sostanzialmente riproducendo il contenuto dell'articolo 152 del codice abrogato, dopo avere, al comma 1 affermato che: «In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza», al comma 2 stabilisce che: «Quando ricorre una causa di estinzione del reato (art. 150 ss. c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) o di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) con la formula prescritta».

Questa formulazione, perciò, tuttora richiede, per la prevalenza della formula «assolutoria di merito» su quella estintiva del reato, la evidenza dell'innocenza dell'incolpato. Essa, però, si giustificava nel regime del vecchio codice che prevedeva anche la formula di proscioglimento e di assoluzione per insufficienza di prove; non ha più ragione di essere ora che la formula dubita-

tiva è stata abolita (art. 530, comma 2 del codice di procedura penale). Sicchè, continuare a richiedere, per l'adozione della formula di proscioglimento o assoluzione nel merito, l'evidenza dell'innocenza (nelle varie formule da adottare), determina una situazione insostenibile dal punto di vista logico e giuridico, nel senso che per un reato più grave ed escluso dall'ambito di applicabilità dell'amnistia - per fermarci a questa causa di estinzione - e per il quale non risulti l'evidenza dell'innocenza, si applica la formula assolutoria «piena», mentre, in analoga situazione processuale, con eguaglianza di risultanze probatorie, per un reato «minore» e coperto da amnistia, dovrà applicarsi la formula estintiva.

Onde ovviare a tale inconveniente e restituire uniformità e correttezza interpretativa al nuovo sistema processuale, appare giusto sopprimere nel comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, la parola «evidente».

Ad ulteriore motivazione della proposta soppressiva che si avanza sta la estrema difficoltà di definire da parte del giudice i contenuti, i limiti ed i confini dell'evidenza e non va in proposito sottaciuto che già il legislatore con la legge 8 aprile 1993, n. 105, ha operato la soppressione del termine «evidente» nell'articolo 425 del vigente codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale è soppressa la parola «evidente».

